Tribunale di Pistoia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.ro d'ordine n.[redacted] dell'anno 2007 r.g.a.c.,

TRA

[redacted] **S.P.A,** rappresentata e difesa dagli avv[redacted] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore, **attrice**

E

BANCA [redacted] **S.P.A.,** rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] del foro di Bologna e dall'avv. [redacted] del foro di Pistoia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore **convenuta**

OGGETTO: risarcimento danni.

In fatto

Con atto di citazione notificato in data 26.3.2007 la [redacted] s.p.a., sulla premessa di aver intrattenuto con la Banca [redacted] s.p.a. il rapporto di conto corrente n. [redacted] *e correlati conti anticipi,* ha adito il tribunale per sentir accertare l'avvenuta applicazione, in suo danno, di voci di debito non dovute e per sentir condannare la banca al risarcimento dei danni subiti a causa di detta condotta, da determinarsi in corso di causa. Deduce in particolare l'attrice: 1) l'occorsa applicazione al rapporto di conto corrente di tassi d'interesse ultralegali, non espressamente convenuti per iscritto; 2) l'applicazione di tassi d'interesse superiori ai tassi soglia antiusura; 3) l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, in spregio al divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c.; 4) l'illegittimo addebito di somme a titolo di commissioni di massimo scoperto, invero legittimamente pretendibili dall'istituto di credito solo in ipotesi di mancato utilizzo dell'affidamento accordato; 5) l'avvenuta applicazione, tanto agli accrediti quanto agli addebiti, di valute diverse da quelle di effettuazione di ciascuna operazione; 6) l'illegittima girocontazione delle competenze riguardanti conti correnti ove venivano praticati tassi migliori su rapporti connotati dall'applicazione di tassi meno favorevoli per la correntista.

Ha resistito alla domanda la Banca [redacted] s.p.a. (in seguito Banca [redacted] s.p.a.) per contestare la fondatezza di ciascuno degli addebiti svolti in citazione e chiederne il rigetto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

La causa è stata istruita attraverso l'espletamento di una consulenza contabile svolta sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti.

Con ordinanza *ex* art.186 *quater* c.p.c. resa il 9.7.2006 il giudice ha ordinato alla banca di pagare la somma di € 3.748,25 oltre interessi legali dalla domanda. Indi, all'udienza del 13.12.2011, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle difese conclusive.

In diritto

La domanda, in parte fondata, deve essere accolta per quanto di ragione.

Invero, sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti ed alla luce della consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di causa - che questo tribunale condivide e fa propria poiché svolta all'esito di un'analisi attenta ed esaustiva, condotta nel rispetto del contraddittorio delle parti e scevra da vizi metodologici - si sono rivelate infondate molte delle doglianze articolate dall'attrice in citazione.

In particolare:

a) il contratto di conto corrente ordinario di corrispondenza n.[redacted] concluso in data 13.12.2002, prevede una identica periodicità per la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (cfr. art.7 delle "norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi"), in ossequio alla previsione dell'art.120 TUB (D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385), come modificato dall'art. 25 D.L.vo 4 agosto 1999, n. 342, e della successiva Delibera attuativa CICR del 9 febbraio 2000; ne consegue che nessuna censura in punto di violazione del divieto di anatocismo può essere legittimamente mossa alla banca;

b) il consulente ha riscontrato l'applicazione, in concreto, di tassi d'interesse passivi mai eccedenti le cosiddette soglie antiusura, sicché la dedotta usurarietà dei tassi praticati è risultata priva di fondamento; il consulente ha altresì verificato la corretta applicazione delle valute sulle operazioni attive, in conformità alla regolamentazione pattizia ed alla disciplina di settore (cfr. pagg. 14 e 15 dell'elaborato peritale);

c) del pari da disattendere poiché oltremodo generica nella sua formulazione, mai specificata in corso di causa e, in ogni caso, rimasta sfornita di qualsivoglia supporto probatorio è l'asserzione riguardante l'illegittima *girocontazione delle competenze riferite a conti correnti su cui venivano praticati tassi migliori su conti ove, invece, veniva applicato un trattamento peggiore* (pag.5 dell'atto di citazione).

Tanto premesso, ritiene il tribunale che debba essere viceversa accolta la domanda con riguardo alla dedotta illegittima applicazione di condizioni economiche non dovute poiché non convenute nelle forme all'uopo prescritte.

Sul punto occorre evidenziare che la censura riguardante l'applicazione di tassi d'interesse ultralegali non convenuti per iscritto, già svolta in citazione ed all'evidenza comprendente la doglianza relativa all'applicazione di saggi *diversi* da quelli pattuiti, è stata in tal senso precisata in sede di memoria *ex* art.183, sesto comma n.1 c.p.c., di talché non può valutarsi tardiva - come pure eccepito dalla convenuta - la contestazione relativa all'esercizio illegittimo dello *ius variandi* da parte della banca, invero, compiutamente svolta dall'attrice all'udienza del 1° luglio 2009.

Rispondendo allo specifico quesito posto dal giudice, il c.t.u., quale terza ipotesi di lavoro, ha ricalcolato le competenze maturate sul rapporto di conto corrente alle condizioni consacrate nel modulo contrattuale in atti, senza tener conto delle variazioni sfavorevoli per il correntista intervenute successivamente all'apertura del rapporto; così operando il tecnico ha quantificato in complessivi € 778,65 l'ammontare degli interessi attivi non accreditati sul conto e in complessivi € 227.779,52 l'ammontare degli passivi illegittimamente addebitati.

Il tecnico ha altresì calcolato in € 88.696,49 l'ammontare delle commissioni di massimo scoperto addebitate nel corso degli anni sul medesimo conto.

Ebbene reputa il tribunale che la banca debba essere condannata al pagamento di entrambi gli importi poiché rivenienti dalla corretta applicazione della regolamentazione pattizia e della disciplina di settore, entrambe illegittimamente disattese dalla banca.

In disparte lasciando ogni valutazione in ordine alla causa (*id est* alla ragione giustificativa) della pattuizione relativa alle commissioni di massimo scoperto, appare evidente che, al momento dell'apertura del conto oggetto di causa, le parti contraenti avessero convenuto che dette commissioni non sarebbero state applicate al rapporto (cfr. doc.1 di parte convenuta ove leggesi <*commissione massimo scoperto: 0* >).

Nella stessa scheda contrattuale il tasso debitore per la correntista veniva fissato nel 4%, pari al 4,060% su base annua, fino a € 2.000.000, e al 6% per saldi negativi superiori, mentre il tasso creditore veniva fissato nel 3%, pari al 3,04% su base annua.

L'art.16 delle condizioni generali del contratto - espressamente approvato per iscritto dal correntista - pur prevedendo la facoltà per la banca di modificare le condizioni economiche del rapporto di conto, giusta previsione dell'art.117 T.U.B., contiene un chiaro richiamo all'obbligo per la banca stessa di rispettare *le prescrizioni di legge in materia* nel caso di variazioni sfavorevoli al correntista.

Ebbene rileva il tribunale che non v'è contezza in atti dell'avvenuta specifica comunicazione alla [redacted] s.p.a. delle variazioni dei tassi alla stessa sfavorevoli, in ossequio al disposto dell'art.118 T.U.B. nel testo applicabile *ratione temporis*.

Premesso che la prima operazione evidenziata dal c/c in esame risulta effettuata il 16.12.2002 mentre l'ultima rilevata risale al 15.3.2007, occorre evidenziare che l'art. 118 D. Lgs 385 del 1.9.93, nella formulazione originaria, sanciva che, ove fosse stata convenuta (come nel caso di specie) la facoltà della banca di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, "*le variazioni sfavorevoli dovessero essere comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR*" e che "*entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dell'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente aveva diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate*".

In attuazione di tale normativa primaria, la delibera CICR del 4 marzo 2003 (recante la "disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari") ha previsto, all'art. 11, che <*nei contratti di durata, le variazioni sfavorevoli al cliente, riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni delle operazioni e dei servizi,* ***sono comunicate al cliente con la chiara evidenziazione delle variazioni intervenute****. Le variazioni sfavorevoli generalizzate possono essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante apposite inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'articolo 118, comma 3, del testo unico bancario. Le variazioni di cui al comma* ***sono in ogni caso*** *comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche*>.

La Banca d'Italia ha attuato le direttive contenute nella predetta delibera CICR, in data 25 luglio 2003, mediante il nono aggiornamento alla circolare n.229 del 21 aprile 1999 contenente "istruzioni di vigilanza per le banche. Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari" . In tale aggiornamento la Banca d'Italia ha tra l'altro, chiaramente previsto, " *che la banca è obbligata a comunicare per iscritto, presso il domicilio indicato dal cliente, le variazioni unilaterali apportate alle clausole del contratto, se sfavorevoli al cliente medesimo. A tal fine è previsto che deve essere utilizzato un "documento di sintesi", che aggiorna quello unito al contratto, nel quale, "****anche mediante opportuni accorgimenti grafici*** *(...) sono chiaramente poste in evidenza le variazioni intervenute nelle singole condizioni economiche e/o contrattuali.* ***Esso contiene l'avvertenza che la comunicazione è***

effettuata ai sensi dell'art. 118 del T.U. e l'indicazione del termine per l'esercizio del diritto di recesso".

Infine, con d.l. 4.7.2006 n.223 convertito con modificazioni con la legge 4.8.2006 n.246, il legislatore è intervenuto a modificare l'art.118 T.U.B., il quale, nella sua attuale formulazione, sancisce: <*Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente*>.

Posto, quindi, che il rapporto di conto corrente oggetto di causa risulta essersi svolto nella vigenza dell'art.118 T.U.B. siccome originariamente formulato, successivamente integrato dalla delibera CICR 4 marzo 2003 ed infine novellato dal d.l. 223/2006, devesi evidenziare che non v'è contezza in atti dell'avvenuta comunicazione alla [redacted] s.p.a. delle variazioni sfavorevoli applicate nel tempo dalla banca.

Nè in ordine alla natura (generalizzata o individuale) ed alla conseguente effettiva comunicazione di tali variazioni, la convenuta ha inteso dedurre alcunché.

Del resto che l'art.118 T.U.B., già nella sua primitiva formulazione, prevedesse la necessità di una comunicazione personale ed esauriente al cliente delle modificazioni a lui sfavorevoli praticate dalla banca nell'esercizio dello *ius variandi* (espressamente convenuto nel contratto), lo si evince dalla previsione, contenuta nel terzo comma della medesima norma, del diritto del cliente di recedere dal contratto entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta; essendo infatti questa comunicazione il presupposto del recesso dal contratto, appare sistematicamente coerente ritenere che tale diritto potesse effettivamente esplicarsi solo in presenza di una comunicazione "mirata" nonché chiara nel suo tenore.

Ne consegue che non possono essere ritenuti idonei a fungere da comunicazione delle variazioni sfavorevoli *medio tempore* applicate dalla banca, gli estratti conti periodicamente

trasmessi al correntista e contenenti, quali meri dati di sintesi, gli elementi utilizzati per il computo delle competenze.

L'applicazione di condizioni economiche diverse da quelle convenute per iscritto all'atto dell'accensione del rapporto e mai comunicate, a norma di legge, alla correntista integra un inadempimento contrattuale della banca e vale a fondare la domanda di risarcimento dei danni conseguenti formulata dall'attrice.

Aderendo alla terza ipotesi di ricalcolo elaborata dal c.t.u. reputa il tribunale che tali danni debbano essere liquidati nella misura complessiva di € 315.699,36, ovverosia in misura pari alla sommatoria dei maggiori addebiti rivenienti dall'applicazione delle condizioni unilateralmente variate dalla banca a sfavore della correntista ma a questa non comunicate.

In difetto di qualsivoglia deduzione in punto di maggior danno subito, sulla predetta somma sono altresì dovuti all'attrice gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

L'accoglimento parziale della domanda costituisce giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di un quarto e condannare la banca convenuta alla rifusione della restante quota, liquidata come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori costituiti per dichiaratane anticipazione.

In ossequio al principio della soccombenza devono porsi a definitivo carico della parte convenuta le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con decreto emesso il 18.9.2009.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:

- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la Banca [redacted] s.p.a. al pagamento della somma di **€ 315.699,36** in favore della [redacted] s.p.a., oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale;
- compensate le spese di lite nella misura di un quarto, condanna la Banca [redacted] s.p.a. alla rifusione, in favore dell'attrice, della restante quota che liquida in € 258,75 per spese vive, € 2.366,00 per diritti e € 3.800,00 per onorari oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori costituiti per fattane distrazione;
- pone definitivamente a carico della banca convenuta le spese di ctu, liquidate con decreto del 18.9.2009.

Così deciso in Pistoia il 12.3.2012

IL GIUDICE

Dott.ssa Nicoletta Maria Caterina Curci